

Allegato alla Policy delle verifiche anagrafiche e fiscali di Uni.C.A.

CASISTICHE	PROVVEDIMENTI	SANZIONI		
1) L'assistito risponde alla comunicazione				
a) Dalla documentazione prodotta, l'inserimento del familiare/i è regolare	Archiviazione esiti della verifica			
b) Iscrizione di un familiare come fiscalmente a carico ma che dalla documentazione prodotta risulta fiscalmente non a carico	Richiesta di inclusione a pagamento del familiare con contributo a carico dell'assistito. In caso di mancata inclusione a pagamento, provvedimento di sospensione o esclusione del familiare oggetto di verifica dal 1° gennaio dell'anno della verifica, con restituzione di eventuali utilizzi di polizza.	In assenza di utilizzi di polizza da parte del familiare oggetto di verifica, il familiare verrà sospeso dalle coperture sanitarie con riferimento al biennio di validità del Piano sanitario	Il reinserimento del familiare sospeso, post periodo minimo di sospensione, sarà possibile previo pagamento da parte del titolare di un importo a titolo di sanzione di € 150 (€ 200 per i titolari di Extra o Extra p)	
		In presenza di utilizzi di polizza da parte del familiare oggetto di verifica, qualora il Titolare abbia provveduto al rimborso entro la scadenza fissata, si applica il provvedimento di cui al punto precedente		
		Qualora la sospensione del familiare abbia decorrenza dal 2° anno di un Piano Sanitario, la sospensione sarà estesa anche all'intero Piano successivo.	In presenza di utilizzi di polizza da parte del familiare oggetto di verifica, qualora il Titolare non abbia provveduto al rimborso entro la scadenza fissata, si applica il provvedimento di esclusione sine die del familiare.	
		In presenza di utilizzi di polizza da parte del familiare oggetto di verifica, qualora il Titolare non abbia provveduto al rimborso entro la scadenza fissata, si applica il provvedimento di esclusione sine die del familiare.		
c) Iscrizione di un familiare che non poteva essere inserito in copertura (situazione risultante dalla documentazione richiesta)	Esclusione dal piano sanitario del familiare dal 1° gennaio dell'anno della verifica con rimborso al Titolare del contributo pagato previa restituzione di eventuali utilizzi di polizza relativi al familiare.	La mancata restituzione degli eventuali utilizzi di polizza relativi al familiare escluso comporta l'esclusione sine die del Titolare a partire dall'anno successivo alla verifica	Se il Titolare provvede alla restituzione degli utilizzi di polizza successivamente al 15.12 dell'anno di verifica ma entro il 31.5 dell'anno successivo, il provvedimento di esclusione del Titolare si trasforma in sospensione di 1 anno.	
In presenza di utilizzi di polizza da parte del familiare oggetto di verifica, qualora il Titolare abbia provveduto al rimborso entro la scadenza fissata, si applica il provvedimento di cui al punto precedente				
Qualora la sospensione del familiare abbia decorrenza dal 2° anno di un Piano Sanitario, la sospensione sarà estesa anche all'intero Piano successivo.	In presenza di utilizzi di polizza da parte del familiare oggetto di verifica, qualora il Titolare non abbia provveduto al rimborso entro la scadenza fissata, si applica il provvedimento di esclusione sine die del familiare senza rimborso al Titolare del contributo pagato.			
La mancata restituzione degli eventuali utilizzi di polizza relativi al familiare escluso comporta l'esclusione sine die del Titolare a partire dall'anno successivo alla verifica				

CASISTICHE	PROVEDIMENTI	SANZIONI		
<p>e) L'unico familiare incluso a pagamento non poteva essere iscritto e dovevano essere iscritti ulteriori familiari (uno o piu' di uno)</p>	<p>Nessun obbligo verso gli altri familiari che non sono da iscrivere in quanto va escluso l'unico iscritto dal 1° gennaio dell'anno della verifica, con rimborso al Titolare del contributo pagato previa restituzione di eventuali utilizzi di polizza relativi al familiare escluso.</p>	<p>La mancata restituzione degli eventuali utilizzi di polizza relativi al familiare escluso comporta l'esclusione sine die del Titolare a partire dall'anno successivo alla verifica</p>	<p>Se il Titolare provvede alla restituzione degli utilizzi di polizza successivamente al 15.12 dell'anno di verifica ma entro il 31.5 dell'anno successivo, il provvedimento di esclusione del Titolare si trasforma in sospensione di 1 anno.</p>	
<p>2) L'assistito non risponde alla comunicazione o risponde in maniera non esaustiva/incompleta</p>				
<p>a) Dopo l'invio del sollecito per il perfezionamento della richiesta, la documentazione non è esaustiva oppure non c'è stata alcuna risposta</p>	<p>Esclusione sine die del familiare iscritto dal 1° gennaio dell'anno della verifica, con rimborso al Titolare dell'eventuale contributo pagato previa restituzione di eventuali utilizzi di polizza relativi al familiare escluso.</p>	<p>La mancata restituzione degli eventuali utilizzi di polizza relativi al familiare escluso comporta l'esclusione sine die del Titolare a partire dall'anno successivo alla verifica</p>	<p>Se il Titolare provvede alla restituzione degli utilizzi di polizza successivamente al 15.12 dell'anno di verifica ma entro il 31.5 dell'anno successivo, il provvedimento di esclusione del Titolare si trasforma in sospensione di 1 anno.</p>	<p>Nel caso in cui il Titolare che abbia restituito gli eventuali utilizzi di polizza del familiare dimostri, anche tardivamente, la correttezza della situazione "ab origine", l'esclusione sine die del familiare si tramuta in sospensione per un minimo di 2 anni (*) con pagamento di una penale pari alla metà del contributo del Titolare (per i dipendenti, si fa riferimento al contributo a carico azienda oppure relativo al piano scelto con upgrade, per i pensionati si fa riferimento al piano scelto).</p>

(*) Fermo restando il minimo di 2 anni di sospensione, se la segnalazione è fatta entro il 31/3 la riammissione ha decorrenza 1° gennaio dell'anno in corso; se fatta successivamente, la riammissione ha decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.